

- a) **Casa di riposo – Credito relativo a rette di degenza – Eccezione di prescrizione – art.2954 c.c. – art.2955 n.3 c.c. – Infondatezza**
- b) **Prestazioni socio-assistenziali – Obbligazione pagamento rette degenza – Natura – Fonte legale**
- c) **Prestazioni socio-assistenziali – Obbligazione pagamento rette degenza – Inadempimento dell'ospite – Obbligo dell'ente comunale di pagare in luogo dell'ospite – Sussistenza – Onere di preventiva escussione ospite – Insussistenza; Eventuale analisi situazione economica ospite – Obbligo dell'Istituto di accoglienza – Insussistenza – Onere dell'ente comunale – Sussistenza**
- d) **Prestazioni socio-assistenziali – Obbligazione pagamento rette degenza in luogo dell'ospite – Indagine ex art.25 della L. n.328/2000 – Necessarietà; Esame situazione economica concreta – Obbligo di pagamento retta e/o integrazione retta e/o promozione azioni di rivalsa e/o segnalazione al Giudice Tutelare – Sussistenza**
- e) **Mancato pagamento rette degenza da parte dell'ospite – Responsabilità diretta del Comune di residenza che ha individuato l'Istituto di accoglienza – Sufficienza**
- f) **Mancato pagamento rette degenza da parte dell'ospite – Eccezione – Mancata richiesta di intervento del Comune – Mancanza prova tempestiva attivazione per il recupero del credito da parte dell'istituto di accoglienza – Infondatezza**
- g) **Contumacia – Domanda "nuova" – Inosservanza obbligo di notifica ex art.292 c.p.c. – Nullità relativa – Eccezione di parte – Qualificazione**

∞

- a) E' infondata, in quanto inapplicabile anche in via analogica, l'eccezione di prescrizione annuale ex art.2555 n.3 c.c. ovvero di prescrizione semestrale ex art.2954 c.c. sollevata in relazione ad un credito relativo a rette di degenza maturato da una casa di riposo.
- b) Ha natura legale, e non negoziale, l'obbligazione di un ente comunale di pagare a favore un proprio residente le rette di degenza presso un Istituto di accoglienza.
- c) In tema prestazioni socio-assistenziali, in ipotesi di inadempimento da parte dell'ospite di una casa di riposo dell'obbligo di pagamento delle rette di degenza, a prescindere dalla circostanza che tale inadempimento risulti oppure no significativo di una sopravvenuta e genuina situazione di indigenza dello stesso soggetto ricoverato, insorge immediatamente l'obbligo del Comune di residenza di provvedere in suo luogo al

pagamento della retta, senza che all'istituto di accoglienza possa addossarsi alcun onere di preventiva escussione del soggetto ospitato, essendo da preferire la soluzione evincibile dalle pronunce emesse dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 9503 e n. 979 del 2010, secondo cui "Va infatti considerato, da una parte, che gli istituti di ricovero hanno necessità di ricevere subito il denaro delle rette con cui devono provvedere alla cura di persone che non possono certo dimettere per mancato pagamento, dall'altra, che l'amministrazione di tali istituti non può essere gravata di incumbenti che non le sono connaturali; laddove il comune di residenza del ricoverato è anche l'ente che, normalmente, conosce la situazione economica e familiare del ricoverato e che, in ogni caso, ha i mezzi e gli uffici idonei per effettuare le ricerche e ottenere le certificazioni eventualmente occorrenti; oltre al fatto che può rendersi necessario che il Comune debba determinare la quota di spesa a proprio carico e quella per la quale rivalersi". È poi rimesso al Comune di residenza, ma si tratta di una vicenda cui l'istituto di accoglienza, creditore, resta estraneo, di vagliare la effettiva situazione economica del proprio cittadino.

- d) Nel caso di assoluta indigenza dell'ospite di un Istituto di accoglienza, ritenuta in base ad una valutazione improntata ad un giudizio di discrezionalità tecnica condotto secondo i parametri richiamati dall'art. 25 della legge n. 328/2000, il Comune di residenza in questione delibererà - trattandosi, nel ricorso dei presupposti di legge, di un atto dovuto - di integrare tutta la retta di degenza, ferma la possibilità di agire in regresso nei confronti dei parenti abbienti dell'ospite, secondo i principi ed i limiti che connotano l'obbligazione alimentare a norma degli artt. 433 ss. c.c.; nel caso in cui la situazione economico-patrimoniale del cittadino sia dal Comune valutata tale da consentire al proprio cittadino il pagamento solamente di una parte della retta, l'Ente territoriale, allora, delibererà - sempre trattandosi, nel ricorso dei presupposti, di un atto dovuto - di integrare la misura restante, donde, in caso di inadempimento del cittadino, potrà agire in regresso in confronto di questi per la quota parte di persi-stente "competenza" di costui, restando al tempo stesso ferma la possibilità per il Comune di agire nei confronti dei parenti abbienti per recuperare, sempre nell'ambito dell'obbligo alimentare, la quota parte integrata; infine, nel caso in cui si induca a ritenere sussistere una confacente capacità del proprio cittadino a fronteggiare il pagamento regolare delle rette di degenza, all'Ente territoriale non resterà che intraprendere le dovute iniziative di rivalsa aggredendone i beni (pensione, cespiti immobiliari, etc.) ovvero, nell'ipotesi in cui l'irregolarità dei pagamenti o le inadempienze risultino o sembrino dipendere da profili di negligenza del tutore o dell'amministratore di sostegno eventualmente nominato in favore del cittadino, segnalare la situazione, tramite i Servizi sociali, al Giudice tutelare per l'adozione dei provvedimenti opportuni.

- e) Il mancato pagamento della retta di degenza da parte dell'ospite di una struttura di accoglienza, che sia stata individuata dal Comune di residenza di quello in attuazione di un programma di tutela socio-assistenziale, dà luogo immediatamente all'obbligo di pagamento, dunque diretto e non sussidiario, del Comune stesso (a prescindere dalla circostanza che questo Ente abbia o no, eventualmente già in precedenza alla situazione di inadempienza, deliberato di integrare, in tutto o solo in parte, la retta); diversamente, il tema relativo alla situazione di impossidenza, totale o parziale, dell'ospite, ovvero il tema di indagine e di apprezzamento inerente alla suddetta situazione, attinge a materia che riguarda esclusivamente il riparto dei costi sociali tra l'ospite in qualità di cittadino e l'Ente locale, senza riverberare alcun effetto di condizionamento sulla responsabilità, immediata, del Comune in confronto dell'istituto di accoglienza.
- f) Sono prive di fondamento le deduzioni svolte dall'Ente comunale in merito alla circostanza che il diretto interessato non ha chiesto l'integrazione economica da parte di esso Comune (dando prova di averne diritto), ovvero in relazione alla dedotta responsabilità della Azienda ricorrente per non aver provveduto al tempestivo recupero del credito. Invero, da un lato alcun rilievo può assumere nel presente giudizio, stante la fonte legale dell'obbligazione in capo all'Ente territoriale, la circostanza che il coobbligato non abbia richiesto l'integrazione, e dall'altro lato la responsabilità, come detto non sussidiaria ma diretta, del medesimo Ente territoriale rende nella specie inutile ogni disquisizione circa l'esito di eventuali azioni recuperatorie intraprese nei confronti dell'ospite o di chi per lui.
- g) Con riguardo alla domanda proposta dall'Ente territoriale nei confronti del co-convenuto, va *in primis* evidenziato che l'inosservanza dell'obbligo - dettato nell'esclusivo interesse del contumace - di notificazione delle domande nuove previsto dall'art. 292 c.p.c. determina una nullità relativa, sicché non può essere rilevata d'ufficio dal Giudice, ma deve essere dedotta dallo stesso contumace all'atto della sua eventuale successiva costituzione o mediante impugnazione della sentenza che abbia pronunciato sul merito della domanda nuova e giustappunto non notificata (cfr., in tema, Cassazione civile, sez. II, 27 ottobre 2003 n. 16101, Cassazione civile, sez. III, 25 febbraio 2004 n. 3817 e Cassazione civile, sez. II, 17 giugno 2010 n. 14625).